

D.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6110
Sostituzione dei paragrafi 9,10 e 11
dell'allegato a alla d.g.r. 14 dicembre
2020, n. 4054 «Disposizioni attuative
della disciplina del commercio su
aree pubbliche ai sensi degli articoli
17, comma 2 e 23, comma 1 bis della
l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere) e criteri da
applicare alle procedure di rinnovo
delle concessioni di aree pubbliche
ai fini dell'esercizio di attività
artigianali, di somministrazione di
alimenti e bevande e di rivendita di
quotidiani e periodici: recepimento
delle linee guida del ministero dello
sviluppo economico del 25
novembre 2020 e sostituzione della
d.g.r. 6 luglio 2020, n. 3338 e della
d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296»

in B.U.R.L. n. 11 del 17-3-2022

sommario

Massima / keywords	I
Commento /Illustrazione.....	I
Rimandi /Riferimenti	I
Testo Provvedimento.....	2
LA GIUNTA REGIONALE	2
ALLEGATO A	3
DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN	
ORDINE ALLA CARTA DI	
ESERCIZIO ED ALLA	
ATTESTAZIONE ANNUALE.	
SOSTITUZIONE DEI PARAGRAFI 9,	
10 E 11 DELL'ALLEGATO A ALLA	
DGR 4054 DEL 14 DICEMBRE 2020..	3
9. Disposizioni relative alla carta di	
esercizio	3
10. Disposizioni relative alla	
attestazione	4
11. Funzionalità QRcode nelle carte	
di esercizio tradizionali, virtuali ed	
attestazioni	5

Entrata in vigore il 18/3/2022

[ID 4.530](#)

Massima / keywords

commercio aree pubbliche rinnovo
 concessioni attività artigianali, di
 somministrazione di alimenti e bevande e di
 rivendita di quotidiani e periodici linee
 guida QRcode carta di esercizio
 attestazione

Commento /Illustrazione

Sostituzione dei paragrafi 9,10 e 11
 dell'allegato a alla d.g.r. 14 dicembre 2020,
 n. 4054 «Disposizioni attuative della
 disciplina del commercio su aree pubbliche

Rimandi /Riferimenti

*l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle
 leggi regionali in materia di commercio e
 fiere*

[CONSULTA](#)

*d.g.r. 14 dicembre 2020, n. 4054
 «Disposizioni attuative della disciplina del
 commercio su aree pubbliche ai sensi degli
 articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis
 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6*

[CONSULTA](#)

Vedi collegamenti ipertestuali

note

Testo Provvedimento**LA GIUNTA REGIONALE**

Viste:

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 («Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere») ed in particolare l'articolo 21, comma 10 che prevede il possesso di una carta di esercizio nominativa da parte degli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- la legge regionale 16 dicembre 2021, n. 23 («Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021») che, all'articolo 10, modifica il suddetto articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010, prevedendo, tra l'altro, di estendere l'obbligo del possesso della carta di esercizio a tutti gli operatori che svolgono l'attività di commercio su area pubblica, includendo anche gli operatori che esercitano l'attività esclusivamente su posteggio isolato. Inoltre, al fine di fornire un adeguato lasso di tempo agli operatori per provvedere alla compilazione o all'aggiornamento della carta di esercizio, inserendo gli estremi delle autorizzazioni riferite ai posteggi isolati, il suddetto articolo 10 stabilisce che le disposizioni relative al possesso della carta di esercizio si applicano agli operatori che possiedono autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di commercio su posteggio isolato dal 1° settembre 2022;
- la d.g.r. n. 4054 del 14 dicembre 2020 «Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1 bis della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e criteri da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici: recepimento delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e sostituzione della d.g.r. 6 luglio 2020, n. 3338 e della d.g.r. 13 giugno 2016, n. 5296» che, ai paragrafi 9, 10 e 11, individua modalità operative per la gestione informatizzata della carta di esercizio e dell'attestazione annuale;

Considerato che la modifica normativa introdotta con l'articolo 10 della l.r. 23/2021 è giustificata dal fatto che nel corso del 2022 verrà introdotta la Carta di Esercizio Virtuale, che includerà sia le informazioni relative alla Carta di esercizio, sia quelle relative alle attestazioni annuali (comprese le richieste di attestazioni), semplificando le modalità per la relativa compilazione, nonché per lo svolgimento delle operazioni di controllo da parte del comune e consentendo agli operatori di esibire la Carta in questione, direttamente dalla gallery del proprio smartphone;

Rilevata l'esigenza, a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 23/2021, di aggiornare le modalità operative finalizzate alla gestione informatizzata dei contenuti e delle caratteristiche della carta di esercizio e dell'attestazione annuale e conseguentemente di sostituire i paragrafi 9, 10 e 11 dell'allegato A alla d.g.r. 4054/2020;

Visto l'allegato A «Disposizioni attuative in ordine alla carta di esercizio ed alla attestazione annuale. Sostituzione dei paragrafi 9, 10 e 11 dell'allegato A alla d.g.r. 4054 del 14 dicembre 2020», che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e ANCI Lombardia;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 («Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»), nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Disposizioni attuative in ordine alla carta di esercizio ed alla attestazione annuale. Sostituzione dei paragrafi 9, 10 e 11 dell'allegato A alla d.g.r. 4054 del 14 dicembre 2020», che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale.



Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN ORDINE ALLA CARTA DI ESERCIZIO ED ALLA ATTESTAZIONE ANNUALE. SOSTITUZIONE DEI PARAGRAFI 9, 10 E 11 DELL'ALLEGATO A ALLA DGR 4054 DEL 14 DICEMBRE 2020.

9. Disposizioni relative alla carta di esercizio

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati, nelle fiere con concessione pluriennale e, a partire dal 1 settembre 2022, su posteggio isolato. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati, posteggi isolati e fiere del territorio lombardo. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in Lombardia in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana o proveniente da altro Stato europeo.
3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" presente all'interno della piattaforma informatica Procedimenti (raggiungibile dal sito www.procedimenti.servizirl.it dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio (nei mercati, su posteggio isolato, in fiere con concessione pluriennale) o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".
5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.
6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.
7. La carta di esercizio deve essere generata esclusivamente dall'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" e deve essere esibita all'organo di controllo in una delle seguenti modalità:

<p>“Carta Esercizio Virtuale” (dimensioni smartcard) in uno dei seguenti formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - file di tipo immagine (attraverso la gallery del proprio dispositivo mobile, es. smartphone); - cartacea previa stampa. 	
<p>“Tradizionale con informazioni di dettaglio” in uno dei seguenti formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - file “pdf” da dispositivo mobile (es. smartphone); - cartacea previa stampa. 	

8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato o prestazione occasionale attivata per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010.



10. Disposizioni relative alla attestazione

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9 della l.r. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (in questo caso l'attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all'impresa richiedente l'attestazione). Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l'attestazione.
2. Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo informatico “Carta di Esercizio ed Attestazioni”.
3. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione; pertanto, l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
4. Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:
 - amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
 - fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
 - previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).
5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata; pertanto deve essere riferita a tale momento.
6. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.
7. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in

Lombardia, sia su posteggio (nei mercati, su posteggio isolato, in fiere con concessione pluriennale), sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

8. L'operatore titolare esclusivamente di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo e che opera in Lombardia, deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010.

9. L'attestazione annuale deve essere generata esclusivamente dall'applicativo informatico "Carta di Esercizio ed Attestazioni" e deve essere esibita all'organo di controllo in una delle seguenti modalità:

<p>"Tradizionale con informazioni di dettaglio" in uno dei seguenti formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - file "pdf" da dispositivo mobile (es. smartphone); - cartacea previa stampa. 	
<p>Avvalendosi della "Carta Esercizio Virtuale" (dimensioni smartcard) in uno dei seguenti formati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - file di tipo immagine (attraverso la gallery del proprio dispositivo mobile, es. smartphone); - cartacea previa stampa. 	

11. Funzionalità QRcode nelle carte di esercizio tradizionali, virtuali ed attestazioni

1. Nelle carte di esercizio (nei formati "Tradizionale con informazioni di dettaglio" e "Virtuale") e nelle attestazioni è presente la funzionalità "QRcode": trattasi di un codice a barre bidimensionale che può essere letto mediante strumenti di comunicazione mobile quali smartphone/tablet dotati di fotocamera, un'applicazione di lettura del codice e connessione ad Internet.

2. La funzionalità del QRcode è presente quale elemento integrativo e non sostitutivo del possesso della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

In particolare, in caso di controllo occorre esibire uno dei documenti indicati rispettivamente nei paragrafi 9.7 e 10.9 in quanto dalla lettura del QRcode in essi presente vengono restituite le informazioni relative a Carta di Esercizio e/o attestazione, secondo quanto specificato nel successivo paragrafo 11.3.

3. Dalla lettura del QRcode sono restituite le seguenti informazioni, aggiornate in tempo reale rispetto a quanto presente nell'applicativo informatico:

- a) dal QRcode presente nella Carta di Esercizio (nei formati "Tradizionale con informazioni di dettaglio" e "Virtuale"):
 - Identificativo e stato di operatività della C.E.;
 - Informazioni dell'intestatario della C.E. e della relativa impresa;
 - Dati di sintesi per ciascuno dei titoli autorizzatori (posteggi fissi, itineranti, posteggi isolati e fiere) presenti nella C.E.;

- Fogli aggiuntivi (se presenti) con le informazioni delle persone in essi indicati;
 - Informazioni relative alle ultime Attestazioni Annuali approvate (associate all'impresa intestataria della C.E.);
 - Informazioni relative alle ultime richieste di Attestazioni Annuali (associate all'impresa intestataria della C.E.);
- b) dal QRcode presente nell'Attestazione Annuale "Tradizionale con informazioni di dettaglio" per imprese intestatarie di C.E.:
- Identificativo e dati relativi allo stato di approvazione: nel caso in cui l'Attestazione è in stato "approvata" è indicata la data e ora di rilascio e data fine validità;
 - Informazioni dell'intestataria della C.E. e della relativa impresa;
 - Informazioni di sintesi della C.E.;
 - Dati di sintesi per ciascuno dei titoli autorizzatori (posteggi fissi, itineranti, posteggi isolati e fiere) presenti nella C.E.;
 - Fogli aggiuntivi (se presenti) con le informazioni delle persone in essi indicati
- Informazioni relative alle ultime Attestazioni Annuali approvate (associate all'impresa intestataria della C.E.);
- c) dal QRcode presente nell'Attestazione Annuale per titolari di autorizzazioni rilasciate da comuni non lombardi "Tradizionale con informazioni di dettaglio":
- Identificativo e dati relativi allo stato di approvazione: nel caso in cui l'Attestazione è in stato "approvata" è indicata la data e ora di rilascio e data fine validità;
 - Informazioni relative alle ultime Attestazioni Annuali approvate.